

8.9.2006

CAMERA DEI DEPUTATI

3

N.

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Dott. Tommaso PADOA - SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Presentato il

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in XXXXX milioni di euro, al netto di XXX milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a XXXX milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, resta fissato, in termini di competenza, in XXXXXX milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro, al netto di XXXX milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX

milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. All'articolo 11-ter, della legge n. 468/1978, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'ultimo periodo del comma 1, dopo la parola "determinata", inserire le seguenti: " , con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni," ;

- al medesimo comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) mediante **compensazioni finanziarie**, anche in termini di sola cassa, **per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.**" .

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SPESE

Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Art. 2

(Istituzione delle Ragionerie Regionali dello Stato in luogo delle esistenti Ragionerie provinciali dello Stato)

1. Sono istituiti, a livello regionale o interregionale le Ragionerie (territoriali) dello Stato e le Direzioni (territoriali) dei servizi vari, per lo svolgimento in sede locale delle funzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le Ragionerie (territoriali) dello Stato dipendono (organicamente e funzionalmente) dalla Ragioneria generale dello Stato, e svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni spettanti secondo la normativa vigente alle Ragionerie provinciali dello Stato.
3. Le Direzioni (territoriali) dei servizi vari dipendono (organicamente e funzionalmente) dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, e svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni spettanti secondo la normativa vigente alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'organizzazione degli Uffici di cui al comma 1, prevedendo un piano di attuazione graduale da concludersi entro il anno dalla data di entrata in

vigore del suddetto regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'operatività delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari, sono soppressi i Dipartimenti provinciali di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le funzioni dei Capi Dipartimento provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle Ragionerie provinciali dello Stato e ai direttori delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

6. Il regolamento di cui al comma 4 indicherà la data di soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

In alternativa

(Articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine del contenimento della spesa, sono istituite, a livello regionale, le Ragionerie regionali dello Stato e le Direzioni regionali dei servizi vari, per lo svolgimento in sede locale delle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, numero 400, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al graduale riordino, definendone tempi e modalità, dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti

provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Art. 3

(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane)

1. Il personale utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il dieci per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.

2. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali adottano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti normativi e amministrativi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al precedente comma, anche prevedendo specifici percorsi formativi ed in coerenza con l'eventuale esternalizzazione delle funzioni di cui al successivo comma 3 e con i processi di innovazione tecnologica e gestionale.

3. Le funzioni di supporto, di cui al comma 1, possono essere affidate a soggetti privati, selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti.

4. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi al Dipartimento della

Funzione Pubblica.

5. In caso di inerzia delle Amministrazioni i provvedimenti normativi e amministrativi di cui al comma 2 sono adottati in via straordinaria, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, e dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. I processi riorganizzativi di cui ai commi precedenti devono essere attuati entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza della presente legge e trasmettono per il primo biennio, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione informativa alla Corte dei Conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, emana le linee guida per l'attuazione della presente legge.

9. In conformità alle linee guida di cui al precedente comma 8, le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1.

10. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani e programmi di cui al precedente comma sono

valutati ai fini della responsabilità dirigenziale.

Art. 4

(Chiusura dell'IGED)

1. I commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) sono sostituiti dai seguenti:

“89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le residue competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è destinato alle altre attività istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

91. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla Società di cui all'articolo 9, comma 1-bis lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, **nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.**”.

Art. 5

(Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie)

1. All'articolo 9, comma 1, terzo capoverso, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, è apportata la seguente modifica:

-le parole "circa la legalità della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "circa la legalità e la proficuità della spesa in relazione ai fini dello Stato"

Art. 6

(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

A) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione degli enti ed organismi pubblici non economici, nonché di strutture

amministrative pubbliche attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e controllo, oneri di personale e funzionamento e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, **nonché dell'articolo 9, comma 1-bis e 1-ter del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e dell'articolo 1, commi da 224 a 226 e comma 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi del comma 1, lettera b). Dall'attuazione del comma 1 dovranno derivare risparmi non inferiori a euro 10 milioni per l'anno 2007 e a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2008.

Quotidiani
della finanziaria di regolamento di cui
al comma 1 conseguono risparmi
intendenze e quelli previsti dal presente
comma 1 e dotazioni relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 43, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, sono ridotte fino a concorrenza degli importi indicati nel presente comma 2.”;

B) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 7

(Protezione civile)

1. All'articolo 1 della legge, 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 202, primo periodo, dopo la parola “fabbricati” aggiungere la parola “privati”;

b) dopo il comma 202, inserire il seguente:

“202- bis. Per l'attuazione del regime assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, vengono estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono disposte modalità e

termini di attuazione del presente comma. Tale regolamento prevede altresì le modalità ed i termini della estensione della citata copertura assicurativa, entro il 31 dicembre 2008, a tutte le polizze in vigore alla medesima data.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa dall'anno 2008. Per l'anno 2007, la predetta autorizzazione di spesa è ridotta di 100 milioni di euro.

Art. 8

Programma razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, gli enti pubblici economici, i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comunque non rientranti tra quelli elencati nelle disposizioni sopra richiamate, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori economici, le società a capitale interamente pubblico o misto possono

ricorrere alle predette convenzioni per l'acquisto dei soli beni e servizi relativi e strumentali alle esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale per la cui soddisfazione specifica sono state istituite.

2. Per il contenimento della spesa pubblica ed al fine di migliorare l'efficienza operativa delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono cedere in uso a titolo gratuito a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici le piattaforme informatiche per l'espletamento di procedure di acquisto per via elettronica, fatte salve le specifiche competenze nelle materie proprie delle regioni e delle altre autonomie locali.

3. E' istituito, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato per il coordinamento dei sistemi di committenza negli acquisti pubblici. Il Comitato:

a) coordina e promuove azioni per armonizzare le politiche sui settori di spesa pubblica del gestore delle convenzioni di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e delle centrali di acquisto delle amministrazioni ed enti regionali o locali nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse e tenendo conto dei dati forniti ai sensi del successivo comma 6;

b) individua le aree di collaborazione tra i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma al fine di razionalizzare le procedure di acquisto promuovendo la reciproca collaborazione e la condivisione di esperienze e conoscenze tecniche ed organizzative.

4. Il Comitato è composto da un Presidente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante di Consip S.p.A., tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. Il Comitato può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di esperti.

5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. Il Comitato a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

6. Al fine di un'efficiente pianificazione e programmazione dei fabbisogni di beni e servizi le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviano per via telematica, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto contenente i dati relativi alla previsione dei fabbisogni dei beni e dei servizi. Tale prospetto dovrà essere redatto secondo lo schema e le specifiche indicazioni, che saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 3 e sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Al fine di svolgere il compito di monitoraggio della spesa pubblica secondo criteri di massima efficienza, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviano alla Regione competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza semestrale, un prospetto contenente i dati relativi agli acquisti di beni e servizi, secondo lo schema e le specifiche indicazioni che saranno disciplinate con il decreto di cui al precedente comma.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip

S.p.A., provvede alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, ivi incluse le attività relative all'istituzione del sistema ed all'ammissione allo stesso, nonché elettronici e telematici necessari alla realizzazione e gestione e curando altresì l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso.

Art. 9

(CONI)

1. Il CONI è autorizzato, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, ad avviare iniziative economiche auto-gestite, comprese di ricorso a forme di sponsorizzazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio di Amministrazione del CONI.

3. Il CONI è autorizzato a sottoscrivere e a emettere titoli di debito per un ammontare complessivo di lire 200 e 350 milioni di euro per i anni 2007 e 350 milioni di euro per l'anno 2008.

b) alla fine del predetto comma è aggiunto il seguente periodo: "La determinazione delle modalità per la definizione della quota di entrate da

destinare al CONI, prevista dal presente comma, deve assicurare risparmi di spesa non inferiore a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009”.

Art. 10

(Razionalizzazione ed efficientamento della spesa)

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, al fine di concorrere al risanamento della finanza pubblica e al rispetto degli obiettivi concordati con l'Unione Europea, anche mediante la razionalizzazione e l'efficientamento della spesa, una quota, pari all'1 per cento, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato – relative a consumi intermedi (Categoria 2); a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali; ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria; ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie - è accantonata e resa indisponibile. Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità del bilancio, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari interessate, alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, eventualmente interessando altre unità previsionali del proprio stato di previsione, assicurando comunque l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica Amministrazione.

Art. 11

(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali)

1 Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1 miliardo di euro per l'anno 2007 e di 1,5 miliardi di euro a decorrere dal 2008, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Fondo è a tal fine ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Art. 12

(Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato)

Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente comma:

"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione

vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno essere compensati a valere sulle disponibilità del "Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali". Il presente comma si applica anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro - la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.".

Capo II
ONERI DI PERSONALE

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Capo IV

INTERVENTI IN
MATERIA SANITARIA

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE

NORME FINALI

Art. 13

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure

indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

Art. 14

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento

della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.